

# **Carta dei doveri del giornalista degli Uffici Stampa**

**(Roma, 10 novembre 2011)**

Si definisce come attività di Ufficio Stampa una funzione prettamente giornalistica, in quanto diffonde notizie per conto di aziende, organismi, enti privati o pubblici. Sono perciò esclusi dall'attività di Ufficio Stampa differenti aspetti della comunicazione come relazioni pubbliche, relazioni con i cittadini, marketing e pubblicità. Anche la figura del "portavoce", diffusa soprattutto in politica e negli organismi elettivi, non è compresa nella definizione di Ufficio Stampa ed è quindi incompatibile con il ruolo di addetto stampa, coordinatore o capo ufficio stampa.

L'Ufficio Stampa è la struttura primaria dell'informazione giornalistica verso l'esterno. Il giornalista che vi opera è tenuto ad osservare la Carta dei doveri che è il fondamentale documento deontologico di riferimento per tutti gli iscritti all'Ordine, a prescindere dalla natura contrattuale e dal tipo di incarico ricoperto e da eventuale altra attività svolta, e le norme deontologiche fissate dalla legge professionale oltre a quelle enunciate in documenti ufficiali dell'Ordine (Carta dei doveri, Carta di Treviso sui minori), Carta dei doveri dell'informazione economica e finanziaria, Carta di Roma, Carta di Firenze) ed a quelle che verranno adottate in futuro dall'Ordine.

Il giornalista che opera negli Uffici Stampa delle amministrazioni pubbliche agisce in conformità a due principi fondamentali contenuti nella legge 150/2000: il diritto dei cittadini di essere informati e il diritto/dovere delle istituzioni pubbliche di informare. I giornalisti che lavorano negli Uffici Stampa, sia pubblici sia privati, sono tenuti a partecipare alle attività di formazione e aggiornamento professionale permanente, promosse direttamente o indirettamente dal Consiglio Nazionale, seguendo i percorsi formativi definiti per i giornalisti sia professionisti sia pubblicisti.

In ogni caso, sia nelle strutture pubbliche che nel privato, il giornalista, in armonia con quanto prescrivono la legge 69/1963 istitutiva dell'ordine professionale, le norme deontologiche, e - per gli enti pubblici - la legge 150/2000, è tenuto, pur in un doveroso ambito di collaborazione, a separare nettamente il proprio compito da quello di altri soggetti che operano nel campo della comunicazione. La qualificazione di ufficio stampa e la denominazione di addetto stampa o capo ufficio stampa sono riservate unicamente agli iscritti all'ODG.

Il giornalista dell'Ufficio Stampa accetta indicazioni e direttive soltanto dai soggetti che nell'ambito dell'ente, organizzazione o azienda, hanno titolo esplicito per fornirglielie, ovvero dal giornalista

capo ufficio stampa o coordinatore e, laddove non esiste, dal responsabile dell'attività di informazione dell'Ente medesimo, purché naturalmente le disposizioni non siano contrarie alla legge professionale, alle carte deontologiche, al Contratto di lavoro.

Il giornalista deve uniformare il proprio comportamento professionale al principio fondamentale dell'autonomia dell'informazione; ciò indipendentemente dalla collocazione dell'Ufficio Stampa nell'ambito della struttura pubblica o privata in cui opera.

Il giornalista direttore responsabile di house organ, siti web, newsletter o altri mezzi di informazione aziendale, purché si tratti di testate registrate, esercita i diritti e doveri della firma. Ciò comporta l'adozione di scelte relative alla correttezza dei contenuti dei quali risponde, oltre che in sede civile e penale, anche rispetto all'Ordine dei giornalisti.

Il giornalista deve operare nella consapevolezza che la propria responsabilità verso i cittadini non può essere condizionata o limitata da alcuna ragione particolare o di parte o dall'interesse economico. In tal senso ha l'obbligo di difendere la propria autonomia e credibilità professionale secondo i principi di responsabilità e veridicità fissati nella legge istitutiva dell'Ordine.

In particolare, nelle istituzioni di natura assembleare e nelle assemblee che svolgono attività informativa in modo associato e nelle quali operano sia la struttura di informazione dell'organo assembleare che quella dell'organo esecutivo, il capo ufficio stampa e/o coordinatore garantiscono il pieno rispetto della dialettica e del pluralismo delle posizioni politiche, evitando ogni commistione tra l'informazione dell'assemblea e quella dell'Esecutivo.

Secondo quanto prescrive la Carta dei doveri, il giornalista che opera in un Ufficio Stampa non può ricevere né fornire doni o altre utilità che possano limitarne l'autonomia e la credibilità professionale.

Il giornalista degli Uffici stampa non può assumere, nell'arco di vigenza del rapporto di lavoro, collaborazioni, incarichi o responsabilità in conflitto con la sua funzione di imparziale ed attendibile operatore dell'informazione.

La violazione di queste regole integranti lo spirito dell'art. 2 della Legge 03.02.1963 n. 69 comporta l'applicazione delle norme contenute nel Titolo III della stessa legge.